



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

Il Giudice Monocratico

Salvatore Grasso

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A 243/2024

sul ricorso in materia pensionistica **n. 69170** del registro di segreteria, introdotto con ricorso depositato il 13 aprile 2023, proposto da

S.S. (Cod. Fiscale OMISSIS) nato a OMISSIS e residente in OMISSIS, rappresentato e difeso, per procura in calce rilasciata su foglio separato materialmente congiunto al ricorso introduttivo, dall'Avv. Alessio Papa (C.F. PPALSS79S15F158L) fax 090/671520 pec avvalessiopapa@pec.giuffre.it **-parte**

ricorrente-

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA – Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria – in persona del Ministro *pro tempore*, Cod. Fiscale 80184430587, rappresentato e difeso ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c. dalla dr.ssa Di Pasquali Marisa, nella qualità di referente del contenzioso per la Regione Sicilia, C.F. DPSMRS67M45H194Y, come da procura speciale allegata alla comparsa di risposta, pec: serviziolegale.prappalermo.b@giustiziacert.it;

INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (C.F.

80078750587), con sede in Roma alla via Ciro il Grande n.21, in

persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore*,

rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'Avv. Tiziana G.

Norrito (C.F. NRR TNG 70H55 F061Y, Pec

avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it; fax 0917798749) – e Avv.

Francesco Gramuglia (C.F. GRM FNC 64R17 F158V; Pec:

avv.francesco.gramuglia@postacert.inps.gov.it) - giusta procura

generale alle liti del Notaio in Fiumicino Dott. Roberto Fantini del

23 gennaio 2023 Rep. 37590 Racc. 7131 - elettivamente

domiciliato in Palermo, presso l'Avvocatura Regionale dell'Istituto

sita in Palermo, Via M. Toselli n. 5 **-parte resistente-**

PER

il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della

infermità sopra descritta con il conseguente diritto del sig. S. S. al

riconoscimento della pensione privilegiata di cui alla Tabella A 8°

Categoria, come individuata dalla Commissione Medica Ospedaliera

di Messina e, per l'effetto, per la condanna dell'Amministrazione

resistente alla corresponsione degli arretrati con il diritto agli

interessi ed alla rivalutazione monetaria sulle somme spettanti.

Esaminati gli atti ed i documenti di causa.

Uditi, alla pubblica udienza del 20 giugno 2024, per parte

ricorrente, l'avv. Papa, per il Ministero della Giustizia, la dott.ssa

Di Pasquali e, per l'INPS, l'avv. Francesco Velardi in sostituzione

degli avv.ti Norrito e Gramuglia come da relativo verbale.

Ritenuto in

F A T T O

I. Il ricorrente - già Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria transitato nei ruoli civili - ha evidenziato:

- che nel corso del servizio prestato quale Assistente Capo della Polizia Penitenziaria, ha svolto la propria attività lavorativa continuamente esposto a fattori stressogeni dovuti, in particolare, per un verso, alle circostanze dell'ambiente di lavoro, ai turni espletati in ragione delle gravi carenze di organico, al contatto con i detenuti e, per altro verso, e soprattutto, alla infondata accusa subita per presunti favoritismi nei confronti di alcuni detenuti; accusa poi rivelatasi del tutto errata e giustamente conclusasi con l'assoluzione piena "perché il fatto non sussiste";
- di essere stato dichiarato, con verbale della CMO di Messina del 26.3.2018 "non idoneo permanentemente al servizio" e di aver richiesto con domanda del 26 febbraio 2018, ai sensi del D.P.R. n. 461/2001, il riconoscimento, previ accertamenti sanitari, della dipendenza da causa di servizio per l'infermità "*persistente disturbo ansioso depressivo cronicizzato in trattamento farmacologico*";
- che la Commissione Medica Ospedaliera 3^a del Dipartimento Militare di Medicina Legale di Messina – Ministero della Difesa, con verbale BL/B nr. 1244 del 19.6.2018, ha sottoposto ad accertamento sanitario lo S.

ascrivendo l'infermità alla Tabella A Categoria 8, data di stabilizzazione 26.3.2018,

- che con decreto 00853/2020/cs notificato il 12/05/2020 il Ministero della Giustizia, sulla base del parere reso nell'adunanza del 29 gennaio 2020 n. 2239 dal Comitato di verifica per le cause di servizio (CVCS), ha decretato che la predetta infermità NON PUÒ RICONOSCERSI DIPENDENTE DA FATTI DI SERVIZIO;

- con istanze del 21 aprile 2022 e del 19 maggio 2022, ha richiesto la concessione della pensione privilegiata per la suddetta infermità e, nonostante la successiva diffida del 3 novembre 2022, non ha ricevuto riscontro.

Contestando le risultanze cui è approdata l'evocata Amministrazione centrale in ragione della carente e incongrua motivazione, parte ricorrente ha rilevato come il CVCS non abbia precisato in alcun modo, per un verso, quali siano gli elementi dai quali abbia potuto dedurre che il ricorrente potesse avere una personalità predisposta all'insorgenza della malattia, né soprattutto, abbia considerato, per altro verso, quali siano state le effettive condizioni in cui il sig. S. ha prestato servizio, specie con segnato riguardo al fatto specifico di aver subito una grave ed infondata accusa, essendo statp sottoposto a procedimento penale in relazione a dei presunti, ma infondati, favoritismi concessi ad alcuni detenuti, fatti per i quali è stato condannato in primo grado ed assolto, perché il fatto non sussiste, con sentenza della Corte

d'Appello di Messina.

Dopo aver ripercorso il servizio svolto e richiamato la consulenza medica a firma del dott. Cotroneo, parte ricorrente ha affermato come non sia implausibile che il servizio prestato possa avere spiegato, anche soltanto in termini concausali, una qualche incidenza sull'insorgenza delle infermità.

In particolare, ritenendo che la patologia sofferta dal sig. S. sia correlata allo stress determinato dalle condizioni lavorative e dai due gradi di giudizio subiti con esito a lui comunque favorevole, è stata affermata la dipendenza della causa di servizio della patologia sofferta dallo stesso ricorrente.

In ragione di tali considerazioni e dopo aver richiamato alcune decisioni del Giudice Amministrativo su questioni analoghe, il ricorrente ha, quindi, instaurato il presente giudizio chiedendo:

“1. dichiarare l'illegittimità dei provvedimenti impugnati con conseguente declaratoria di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle patologie sopra meglio specificate;

2. per l'effetto, dichiarare conseguentemente il diritto del ricorrente al riconoscimento della pensione privilegiata con condanna del Ministero resistente al pagamento dei ratei maturati a far tempo dalla domanda ed alla corresponsione delle somme accertate con interessi e rivalutazione monetaria;

3. in via istruttoria, disporre ogni opportuno accertamento di carattere medico o amministrativo in relazione a tutte le circostanze dedotte ed ai documenti richiamati ed ordinare al resistente

Ministero ed alle Amministrazioni interessate l'esibizione di tutta la documentazione inerente lo svolgimento del servizio al fine di procedere a mezzo di CTU medico-legale, unitamente ad un Consulente tecnico di parte che riserva di nominare, alla valutazione della dipendenza o meno da causa di servizio ed ascrizione tabellare dello stato patologico che l'affligge, al fine del riconoscimento del suo diritto;

4. Con ogni altra statuizione consequenziale e con vittoria di spese di giudizio e compensi di difesa".

II. Il 12 ottobre 2023, nel depositare il fascicolo amministrativo, il Ministero della Giustizia ha depositato una relazione con la quale, dopo aver ricostruito i fatti, ha anzitutto eccepito il difetto di giurisdizione contabile, in quanto la reiezione della domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità: *"Persistente disturbo ansioso-depressivo reattivo cronicizzato in trattamento farmacologico"*, ai fini dell'equo indennizzo.

L'Amministrazione resistente ha, altresì, affermato una carenza di legittimazione passiva in considerazione del fatto che il provvedimento di attribuzione del beneficio del trattamento pensionistico privilegiato, previsto dall'art. 64 del D.P.R. 1092/73, deve essere adottato dall' INPS competente e, proprio a tal proposito, è stata redatta la circolare ex I.N.P.D.AP. n. 27 del 25 luglio 2007.

Rilevata la correttezza del provvedimento adottato, è stata, inoltre,

ribadita la natura obbligatoria e vincolante per l'Amministrazione del parere emesso dal Comitato di Verifica.

Detta relazione ha concluso chiedendo una pronuncia sull'estromissione dal giudizio *de quo*, in subordine una declaratoria di inammissibilità sul ricorso per difetto di giurisdizione contabile ed in secondo luogo per la ricorrenza dell'ipotesi disciplinata dall'art. 153, 1° comma, lett. b), c.g.c..

III. Il 26 novembre 2023 ha depositato una memoria anche il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria che, in primo luogo, ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice adito, ritenendo invece competente il giudice amministrativo che, peraltro, si sarebbe già pronunciato sul caso, ai fini dell'equo indennizzo, con la sentenza già passata in giudicato n. 00585/2021 del Tar Catania, rigettando tutte le domande del ricorrente ed escludendo la causa di servizio.

Per il resto, con argomentazioni sostanzialmente analoghe, ha riproposto le eccezioni già contenute nella citata relazione depositata il 12 ottobre 2023 ed ha concluso chiedendo:

- 1. in via pregiudiziale, dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice Adito, in favore del Giudice Amministrativo, e/o dichiarare, stante che quest'ultimo si è già pronunciato, il difetto di giudicato;*
- 2. in subordine, estromettere dal giudizio questa Amministrazione, che non ha competenze ex lege all'emissione del provvedimento formale conclusivo del procedimento di attribuzione della pensione privilegiata;*

3. nel merito, rigettare tutte le censure sollevate dal ricorrente.

IV. Con memoria depositata il 9 dicembre 2023, l'Inps si è costituito giudizio.

Dopo aver ripercorso sostanzialmente l'*iter* amministrativo seguito dal ricorrente, l'Ente previdenziale ha evidenziato, anzitutto, che il ricorrente ha cessato il servizio dai ruoli della Polizia Penitenziaria ed è transitato ai ruoli civili della medesima amministrazione presso la quale risulta attualmente in servizio.

L'Ente previdenziale ha, inoltre, reso noto che con pec del 14.11.2022, in relazione alla diffida inoltrata dall'avvocato Papa in data 03.11.2022, la sede competente ha manifestato di non essere in grado di definire l'istanza in quanto il Ministero di Grazia e Giustizia non aveva ancora inviato la documentazione richiesta, né risultava pervenuta l'autocertificazione del pensionato. Preciso, quindi, che l'Amministrazione Previdenziale non ha potuto concludere l'*iter* amministrativo, allo stesso tempo, è stato rilevato che nel merito, per quello che risulta dallo stesso ricorso, è evidente che la domanda formulata dall'odierno ricorrente non può considerarsi meritevole di accoglimento per mancanza dei requisiti di legge, segnatamente per la mancanza del requisito della causa di servizio.

L'INPS ha rilevato, poi, che la giurisprudenza amministrativa è certamente unanime nel ritenere che il giudizio formulato dalla Commissione di Verifica delle Cause di Servizio non sia soggetto a vaglio di legittimità da parte dell'Amministrazione che lo richiede.

Di conseguenza, in presenza di parere negativo sulla dipendenza da causa di servizio, l'Amministrazione può solo rigettare la domanda di pensione di privilegio per carenza dei requisiti di legge, non avendo alcun margine di discrezionalità in materia.

In via istruttoria, ove disposta consulenza tecnica d'ufficio, l'INPS ha nominato come consulente di parte il Primario dell'Ufficio Sanitario INPS di Palermo Dott. Salvo Di Fina o un suo sostituto in relazione alle esigenze di servizio, domiciliati per la presente procedura presso la Direzione Provinciale INPS di Palermo nella Via F. Laurana n. 59.

Da ultimo, ha espressamente eccepito la prescrizione dei diritti vantati ed ha concluso chiedendo di – *Ritenere e dichiarare il ricorso inammissibile;*

– *In subordine, con qualunque statuizione rigettarlo;*

– *Con ogni conseguenza sulle spese del giudizio.*

V. All'udienza del 21 dicembre 2023, l'avv. Papa, anzitutto, con riferimento al difetto di giurisdizione, ha puntualizzato come la richiesta in ricorso sia mirata all'ottenimento della pensione privilegiata per la quale, anche ai fini della eccepita inammissibilità, il sig. Strazzeri ha formulato espressa istanza già agli atti.

In ordine, invece, all'affermata presenza di un giudicato amministrativo sfavorevole al ricorrente, nel richiamare le decisioni della Corte di Cassazione n. 22297/2014 e del Consiglio di Stato n. 142/2020, ha affermato l'autonomia dei due giudizi.

Richiamata, altresì, la presenza di un orientamento consolidato del Consiglio di Giustizia Amministrativa sulla riconducibilità alla causa di servizio delle patologie sofferte dal ricorrente, l'avv. Papa ha, inoltre, contestato quanto affermato da parte resistente in ordine alla discrezionalità tecnica sottostante alle valutazioni del C.V.C.S. ed alla vincolatività delle stesse.

Per il resto, ha insistito come in atti e nella richiesta istruttoria. Le parti resistenti hanno insistito come in atti.

VI. All'esito della Camera di consiglio, questo GUP con ordinanza n.188/2023, ravvisata la necessità, ai fini del decidere, di acquisire un motivato parere medico-legale, ha dato incarico alla Commissione Medico Legale istituita presso questa Corte - *dopo attento esame di tutta la documentazione in atti, di quella ulteriore che eventualmente intenderà acquisire e, previa visita diretta del ricorrente (anche per delega), se ritenuta necessaria* – di fornire il proprio motivato parere circa:

a. la dipendenza dell'infermità *“persistente disturbo ansioso depressivo cronicizzato in trattamento farmacologico”* dal servizio prestato, specialmente con riguardo ai procedimenti penali subiti dal ricorrente, suffragando le proprie conclusioni con riferimento ad appropriata letteratura medica;

b. la relativa categoria pensionistica cui la stessa doveva essere considerata inquadrabile.

La CML, in data 17 maggio 2024, ha depositato il richiesto parere

unitamente alla convocazione per l'inizio delle operazioni peritali, il relativo verbale, la comunicazione del parere alle parti.

VII. All'udienza del 20 giugno 2024, l'avv. Papa ha insistito per l'accoglimento del ricorso; la dott.ssa Di Pasquali per il Ministero e l'avv. Velardi per l'INPS hanno insistito come in atti e, pertanto, il giudizio è stato posto in decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. Il presente giudizio, per come introdotto da parte ricorrente, verte sull'accertamento, ai fini dell'accesso alla pensione privilegiata, della dipendenza da causa di servizio della patologia "*persistente disturbo ansioso depressivo cronicizzato in trattamento farmacologico*" – diagnosticata al sig. S.- già Assistente Capo della Polizia Penitenziaria e transitato nei ruoli civili.

2. Preliminarmente deve essere presa in esame l'eccezione di difetto di giurisdizione contabile sollevata dal Ministero della Giustizia in considerazione del fatto che l'atto avverso sarebbe intervenuto sulla richiesta di accertamento finalizzata all'ottenimento dell'equo indennizzo.

Al riguardo, va affermata la giurisdizione di questa Corte sulla domanda giudiziale del ricorrente in quanto il *petitum* sostanziale – diversamente da quanto sostenuto dal Ministero della Giustizia - è diretto ad ottenere la pensione privilegiata attraverso l'accertamento della dipendenza dell'infermità sofferta da causa di servizio. Costituisce, infatti, orientamento costante della Corte regolatrice della

giurisdizione (Cfr. Cass., SS.UU., n. 5467/2009, ord. n. 4325/2014, sent. n. 1306/2017, ord. 21605/2019) che sono attribuite alla giurisdizione della Corte dei conti (ex art. 13 R.D. 1214/1934) le controversie aventi ad oggetto il trattamento di pensione dei dipendenti pubblici e, quindi, anche le questioni che attengono alla spettanza, o meno, del trattamento di pensione privilegiata, atteso il carattere esclusivo di tale giurisdizione, affidata al criterio di collegamento per materia.

Al riguardo, è sufficiente osservare che, secondo il giudice della giurisdizione, *“è devoluta alla giurisdizione della Corte dei conti non soltanto la domanda di accertamento della causa di servizio, proposta unitamente alla conseguente domanda di condanna dell'ente al pagamento del trattamento pensionistico, ma anche la sola domanda di mero accertamento della causa di servizio, quale presupposto del trattamento pensionistico privilegiato”* (Corte di cassazione, SS.UU., ord. n. 4325 del 24 febbraio 2014; negli stessi termini, sent. n. 5467 del 6 marzo 2009. In senso sostanzialmente conforme, Corte dei conti, Sez. giur. Sicilia, sent. n. 119 del 3 febbraio 2015; Sez. giur. Marche, sent. n. 130 del 3 dicembre 2014; Sez. giur. Lazio, sent. n. 770 del 5 novembre 2014; sent. n. 646 del 28 agosto 2014; sent. n. 225 del 18 marzo 2014).

3. Per riflessioni in parte logicamente sovrapponibili non si ritengono condivisibili le prospettazioni effettuate dal Ministero in relazione alla sentenza già passata in giudicato n. 00585/2021 del Tar Catania. Al riguardo, per mera esigenza di sinteticità, si rinvia alle

motivazioni – qui condivise- contenute nella decisione della Corte dei conti II Sez. d’Appello sent. 468/2019 nella quale si evidenzia che: “Se è vero, infatti, che, stando al tenore letterale della norma [i.e. art. 12 del d.P.R. n. 461/2001], «il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità o lesione costituisce accertamento definitivo anche nell’ipotesi di successiva richiesta di equo indennizzo e di trattamento pensionistico di privilegio», la disposizione - diversamente da quanto dedotto dall’appellante – non si presta ad interpretazioni difformi da quella resa palese dal significato letterale delle parole utilizzate, dovendosi, di conseguenza, escludere che possa conferirsi «unicità di accertamento» anche all’ipotesi del riconoscimento della non dipendenza da causa di servizio, come nella fattispecie (in tale senso, già Sez. II centr. App. 5.06.2015 n. 294); – in secondo luogo, l’accertamento in sede amministrativa del nesso causale non preclude la tutela giurisdizionale del preteso diritto a pensione privilegiata né, tantomeno, l’accertamento medico-legale di tutte le condizioni di accesso ad essa, in sede giudiziale. Come, infatti, sussiste in capo al dipendente-pensionato o avente causa il diritto ad agire per la tutela di una pretesa negata dall’amministrazione d’appartenenza (art. 24 Cost.), così non può revocarsi in dubbio che il giudice contabile, in quanto giudice non dell’atto ma del rapporto, sia chiamato a verificare la sussistenza dei presupposti per la declaratoria del diritto dedotto, a prescindere dal contenuto degli atti amministrativi, privi, peraltro, di contenuto autoritativo. La stessa pronuncia, poi, ha chiarito che Alcuna efficacia vincolante poteva essere ricondotta al giudicato

amministrativo che (diversamente dal giudicato penale) è privo, in assenza di una specifica previsione di legge in tal senso, di effetti extraprocessuali, ossia in sedi giudiziali distinte da quella in cui la sentenza è stata emessa.

Sul punto, peraltro, questo GUP non ritiene che la recente decisione delle Sezioni Riunite n. 12/2023 possa condurre a valutazioni differenti. Sebbene in tale pronuncia, infatti, sia possibile rinvenire una valorizzazione “simmetrica” (sia in caso di esito positivo che negativo) del citato art. 12, la stessa non giunge ad affermare la sussistenza di una efficacia vincolante del giudicato amministrativo nel vaglio dei presupposti per il riconoscimento della pensione di privilegio. Nella stessa decisione, peraltro, si pone in evidenza come *L'unitarietà del solo procedimento amministrativo non consente infatti di inferire - attesa anche la valenza regolamentare della disciplina - il superamento della autonomia, prevista dalla legge, degli elementi sostanziali dei due differenti istituti.[Equo indennizzo e Pensione privilegiata].* Risulta cioè errata la tesi per cui, se unico è l'accertamento del nesso causale presupposto tra servizio prestato e patologia patita (sia per l'equo indennizzo che per la pensione privilegiata), qualora lo stesso diventi definitivo in sede giudiziale per uno dei due benefici, determinerà l'insorgenza del diritto soggettivo anche per l'altro; senza considerare, quindi, che quell'accertamento trasfuso nel provvedimento di diniego dell'amministrazione rispetto all'altro beneficio è divenuto intangibile per effetto della decadenza dall'impugnazione prevista a tutela dell'interesse pubblico alla stabilità, in presenza di una posizione

giuridica pacificamente di interesse legittimo pretensivo.

Da tanto consegue che nessuna efficacia vincolante può derivare nel presente giudizio della citata decisione del giudice amministrativo.

4. Sempre in via preliminare, va affrontata l'eccepita carenza di legittimazione passiva sollevata dal Ministero della Giustizia.

Al riguardo si ritiene che la stessa vada respinta considerato che, secondo l'insegnamento costante della Corte di cassazione, l'accertamento delle condizioni di legittimazione passiva e attiva dell'azione deve essere svolto con riferimento alla ipotetica titolarità, attiva e passiva, dell'azione per come prospettato nel ricorso in quanto l'accertamento della titolarità sostanziale dei diritti e degli obblighi attiene al merito della causa (cfr. C. conti, *ex multis*: Sez. giur. Reg. Siciliana, n. 162/2020 e n. 222/2017).

In questo quadro, deve osservarsi che il Ministero della Giustizia non risulta estraneo alla fattispecie dedotta in giudizio avendo lo stesso adottato uno dei provvedimenti avversati (decreto n. 00853 10-03-2020) in ordine al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità lamentate dal ricorrente.

Va pertanto disattesa la richiesta di estromissione dal giudizio.

5. Non può, parimenti, trovare accoglimento quanto prospettato in ordine alla inammissibilità del ricorso di cui all'art. 153 lett. b c.g.c., in ragione dell'asserita mancata previa formulazione di domanda in via amministrativa. Al riguardo, infatti, si ritiene basti rilevare che il ricorrente ha allegato all'atto introduttivo del presente giudizio la domanda del 21.04.2022 diretta alle Amministrazioni

resistenti e la domanda di pensione on-line INPS del 19.05.2022.

6. Esaurite le questioni pregiudiziali e preliminari, può procedersi con l'esame della richiesta di accertamento, ai fini del riconoscimento del trattamento pensionistico di privilegio, della dipendenza da causa di servizio della infermità *"persistente disturbo ansioso depressivo cronicizzato in trattamento farmacologico"*.

Nel merito il ricorso è fondato e va accolto nel senso di cui appresso.

Al riguardo, anzitutto, va ricordato che l'art. 64 comma 3 del D.P.R. 1092 del 1973 stabilisce che: *"...le infermità o le lesioni si considerano dipendenti da fatti di servizio solo quando questi ne sono stati causa ovvero concausa efficiente e determinante"*.

In ordine al primo profilo, la dizione utilizzata dal legislatore (concausa rilevante a fini pensionistici) induce a ritenere fattore "determinante" quel fatto che da solo condizioni l'avverarsi di un evento come antecedente essenziale, senza il quale l'effetto sarebbe stato diverso o sarebbe mancato del tutto, rispondendo ad un dato di comune esperienza che ogni attività lavorativa - fisica o intellettuale che sia - esponga, per sua natura, a generici fattori potenzialmente idonei a determinare una molteplicità di patologie. Necessita, pertanto, che il servizio o, si aggiunge, le condizioni in cui è stato espletato, siano state causa o quanto meno concausa efficiente e "determinante" delle infermità o lesioni riportate.

La questione, pertanto, in ottemperanza a quanto disposto da questo Giudice con ordinanza n.188/2023, è stata scrutinata per maggiore scrupolo dalla Commissione medico legale presso questa Sezione, la

quale, tenendo in conto la natura del servizio e le condizioni in cui lo stesso è stato prestato, ha affermato la ricorrenza del prescritto nesso eziologico

La C.M.L., in particolare ha premesso che *Una primaria classificazione delle forme depressive è la seguente:*

○ *Depressione reattiva: dovuta ad un evento scatenante come un lutto, una separazione, un fallimento i cui sintomi però si dimostrano eccessivamente intensi e prolungati rispetto alla causa scatenante.*

○ *Depressione endogena: non riconducibile ad eventi scatenanti consci o semi- consci come nel caso della depressione reattiva, ma a cause genetico-biologiche o inconscie presenti nella personalità del paziente.*

○ *Depressione ansiosa: in cui il disturbo dell'umore si accompagna all'ansia.*

○ *Distimia.*

○ *Disturbo dell'adattamento con umore depresso.*

○ *Depressione mascherata.*

○ *Depressione secondaria: dovuta a malattie psichiatriche, organiche o a farmaci.*

Le cause che portano alla depressione sono ancora oggi poco chiare. I dati attuali suggeriscono che la depressione sia una combinazione di fattori genetici, ambientali e psicologici. Un ruolo importante sulla sfera psichica dell'individuo sembra essere svolto dai fattori ambientali.

Fattori di rischio aggiuntivi possono essere i problemi nel contesto familiare, come genitori sofferenti di depressione, gravi conflitti coniugali o divorzi, morte di un genitore. Nell'età adulta, l'accadimento

di eventi di vita particolarmente stressanti sono fortemente associati all'istaurarsi di episodi depressivi.

Su tali basi, il parere reso – che qui integralmente si richiama per esigenze di sinteticità - all'esito degli accertamenti effettuati e ricostruita l'anamnesi del ricorrente, si è espresso affermando che:

“Nel caso in esame, a parere di questa Sezione del CML, le delicate e difficili mansioni svolte dal ricorrente per lunghi anni a contatto con i detenuti associate all'evento altamente stressante della condanna per fatti avvenuti in servizio, rivelatasi ingiusta dal momento che nel 2018 avvenne la piena assoluzione, hanno contribuito all'insorgenza e al mantenimento del "persistente disturbo ansioso depressivo cronicizzato in trattamento farmacologico". Per quanto sopra, questa Sezione del CML ritiene che l'infermità "persistente disturbo ansioso depressivo cronicizzato in trattamento farmacologico" possa essere considerata SI dipendente da causa di servizio e possa essere ascritta, per il buon compenso clinico, alla tab. A VIII ctg, a vita”.

Il suddetto giudizio medico-legale, sebbene espresso in termini sintetici, è da ritenersi correttamente motivato sul piano logico-scientifico, trovando obiettivo riscontro nella documentazione in atti, e quindi attendibile ed esaustivo riguardo alla condizione del ricorrente essendo avvalorato, altresì, dalla visita diretta effettuata sul ricorrente e dall'assenza di osservazioni sul punto ad opera di parte resistente.

Tanto premesso, ritenendo che il collegio medico incaricato abbia adeguatamente motivato sulla sussistenza del nesso causale con le

patologie lamentate dal ricorrente deve concludersi per la sussistenza della dipendenza della citata patologia da causa di servizio.

Si osserva, infine, che non costituisce motivo ostativo al riconoscimento del diritto del ricorrente - data la diversità della funzione oggi svolta - il fatto che quest'ultimo è ancora in servizio a seguito del transito nei ruoli civili.

Al riguardo, si ritiene, infatti, opportuno richiamare il dettato dell'art. 139 del d.P.R. 1092/1973, interpretato alla luce dei principi contenuti nella pronuncia delle Sezioni Riunite della Corte dei conti n. 42/2017, cui questo Giudice fa rinvio per motivi di sinteticità ai sensi dell'art. 39 c.g.c e dell'art.17 All. 2 del codice di giustizia contabile.

Per tutto quanto esposto, l'infermità *"persistente disturbo ansioso depressivo cronicizzato in trattamento farmacologico"* deve essere considerata *SI dipendente da causa di servizio* e può essere ascritta, per il buon compenso clinico, alla *tab. A VIII ctg, a vita*.

Quanto alla decorrenza della pensione, diversamente da quanto potrebbe voler fare riferimento parte ricorrente (dato il generico richiamo alla "domanda"), trova applicazione l'art. 191, terzo comma, del D.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092, in base al quale *"Per le liquidazioni da effettuarsi a domanda, se questa è presentata oltre due anni dopo il giorno in cui è sorto il diritto, il pagamento della pensione o dell'assegno rinnovabile ha luogo con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda"*.

Per quanto esposto va riconosciuto al ricorrente il diritto alla pensione

privilegiata di 8^a categoria a decorrere dall'1/5/2022 (primo giorno del mese successivo alla presentazione dell'istanza di pensione) con consequenziale pagamento degli arretrati da quella data, maggiorati di interessi e rivalutazione monetaria da liquidare secondo la regola dell'assorbimento, nel senso che l'importo dovuto a titolo di interessi va comunque portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ripiano del maggior danno da svalutazione; quest'ultima va calcolata, ex art. 150 disp. att. c.p.c., sulla base degli indici ISTAT, rilevati anno per anno, da applicare agli importi spettanti dalla insorgenza del diritto fino al soddisfo.

7. La complessità della questione trattata, per la cui soluzione è stato necessario disporre un approfondimento istruttorio, giustifica la compensazione delle spese di lite. .

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, in composizione monocratica, in funzione di Giudice Unico delle Pensioni, definitivamente pronunciando:

- Accoglie parzialmente il ricorso nel senso di cui in motivazione;
- compensa le spese

Così deciso in Palermo all'esito della camera di consiglio del 20 e 21 giugno 2024.

Il Giudice

Salvatore Grasso

(f.to digitalmente)

Depositata in segreteria nei modi di legge

Palermo, 27 giugno 2024

Pubblicata l' 1 luglio 2024

Il Funzionario Responsabile

del Servizio Pensioni

Dott.ssa Mariolina Verro

(firmato digitalmente)

DECRETO

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del

decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,

dispone

che, a cura della Segreteria, sia apposta l'annotazione di cui al comma

1 di detto articolo 52, a tutela dei diritti delle parti private.

Il Giudice

Salvatore Grasso

(f.to digitalmente)

Ai sensi dell'art.52 del D.lgs 196/2003, in caso di diffusione del

presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati

identificativi di S.S..f. OMISSIS,

nonché di altre persone fisiche eventualmente citate.

Palermo, 1 luglio 2024

Il Funzionario Responsabile

del Servizio Pensioni

Dott.ssa Mariolina Verro

(firmato digitalmente)